

Regolamento per le nomine

Regolamento per le nomine

Approvato dal Consiglio di Indirizzo
nella seduta del 14 dicembre 2018

Indice

Titolo I - Principi generali

p.1 Articolo 1 - Ambito di applicazione

Titolo II - Organo di Indirizzo

p.1 Articolo 2 - Requisiti di professionalità, competenza ed etici

p.1 Articolo 3 - Criteri e procedura per le nomine

p.2 Articolo 4 - Presentazioni di candidature per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) dello Statuto

p.3 Articolo 5 - Presentazione di candidature per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g) dello Statuto

p.3 Articolo 6 - Presentazione di candidature per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h) dello Statuto

p.4 Articolo 7 - Documentazione

p.4 Articolo 8 - Attività istruttorie

p.4 Articolo 9 - Svolgimento della procedura di nomina e criteri di selezione

p.5 Articolo 10 - Nomina dei Consiglieri ai sensi dell'articolo 11, comma 4, dello Statuto

Titolo III - Requisiti di professionalità, di competenza ed etici degli altri organi della Fondazione

p.6 Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione

p.6 Articolo 12 - Collegio Sindacale

Titolo IV - Disposizioni finali

p.6 Articolo 13 - Pubblicità

Allegato A - Organizzazioni imprenditoriali e sindacali della Provincia della Spezia

Allegato B - Requisiti relativi alle organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori ammessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c-bis del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153

Titolo I

Principi generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 9, comma 3, e 11 dello Statuto della Fondazione Carispezia, specifica le competenze e i profili professionali richiesti in relazione ai membri degli organi della Fondazione, al fine di assicurarne una composizione che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in Statuto, assicurando l'adeguata presenza del genere meno rappresentato, nonché le modalità e le procedure di nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo, funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà della Fondazione, la trasparenza delle nomine e delle relative procedure, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni, approvata dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) il 4 aprile 2012, nonché del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e ACRI.

Titolo II

Organo di Indirizzo

Articolo 2 - Requisiti di professionalità, competenza ed etici

1. I candidati alla carica di membro del Consiglio di Indirizzo, fatte salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste agli articoli 31 e 32 dello Statuto della Fondazione, devono possedere comprovati e notori requisiti di professionalità, competenza e autorevolezza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche e finanziarie, attraverso un'adeguata esperienza nell'esercizio di una o più delle seguenti:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, enti o istituzioni operanti in uno dei settori di cui all'articolo 3, comma 1, dello Statuto, o presso enti creditizi o fondazioni di origine bancaria o presso società quotate in borsa o di rilievo nazionale o internazionale;
 - b) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti di qualifica dirigenziale presso enti pubblici, le amministrazioni dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali;
 - c) attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione a un Albo;
 - d) attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica in materie giuridiche, economiche o sociologiche o attinenti a uno dei settori di cui all'articolo 3, comma 1, dello Statuto.
2. I membri del Consiglio di Indirizzo devono avere piena capacità civile ed essere di specchiata moralità e indiscussa probità. In particolare non possono ricoprire cariche coloro che:
 - a) abbiano cause pendenti con la Fondazione;
 - b) siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione.

Articolo 3 - Criteri e procedura per le nomine

1. Il Consiglio di Indirizzo può specificare, nell'avviare le procedure di nomina e al fine di realizzare una razionale e adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini della Fondazione, le professionalità richieste ai candidati alla carica di Consigliere con riguardo ai settori di attività, alle linee di azione definite con il documento programmatico previsionale pluriennale e con i suoi aggiornamenti annuali e alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima, assicurando l'adeguata presenza del genere meno rappresentato.

2. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere le persone il cui nominativo sia stato inserito in più di una terna o di una rosa di candidati; non possono inoltre essere nominate alla carica di Consigliere le persone che siano inserite in una terna o in una rosa ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento e candidate ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
3. Qualora un nominativo risulti inserito in più di una terna o rosa, ovvero non sia assicurata la presenza di entrambi i generi, appena ricevute le proposte relative, il Presidente della Fondazione chiede ai proponenti delle terne o rose di provvedere alla sostituzione di tale nominativo in una delle terne o delle rose, ovvero all'indicazione di una nuova terna o rosa che rispetti l'equilibrio tra i generi, entro quindici giorni dalla richiesta motivata del Presidente.
4. Ove i soggetti designanti non provvedano agli adempimenti richiesti al comma precedente secondo le indicazioni e i termini stabiliti, gli stessi decadono dal potere di designazione. In questo caso alla relativa nomina provvede entro i successivi 30 giorni, in piena autonomia, a seconda dei casi, il Consiglio di Indirizzo ovvero l'Autorità di Vigilanza, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 9, comma 9 del presente regolamento, che si uniformano ai criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto cui spettava la designazione.
5. La Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della stessa. La Fondazione, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.
6. Il Presidente della Fondazione, nel mese di dicembre dell'anno precedente la scadenza del Consiglio di Indirizzo, oppure entro i trenta giorni successivi all'anticipata cessazione della carica di singoli Consiglieri, provvede ad attivare le procedure di nomina che seguono, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione. I componenti del nuovo Consiglio di Indirizzo devono in ogni caso essere nominati entro i dieci giorni antecedenti alla scadenza del Consiglio in carica.
7. Il Presidente fissa la riunione di insediamento del Consiglio di Indirizzo di nuova nomina in una data non posteriore di oltre cinque giorni alla scadenza del Consiglio di Indirizzo in carica.

Articolo 4 - Presentazioni di candidature per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) dello Statuto

1. Il Presidente della Fondazione, nel mese di dicembre dell'anno precedente la scadenza del Consiglio di Indirizzo, oppure entro i trenta giorni successivi all'anticipata cessazione della carica di singoli Consiglieri, richiede ai Sindaci dei comuni della Spezia, Sarzana, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Deiva Marina, Follo, Framura, Levanto, Maissana, Monterosso al Mare, Pignone, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Zignago, Aulla, Fivizzano, e Pontremoli, al Vescovo della Diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato di proporre, entro quarantacinque giorni, i nominativi o le terne di nominativi di persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Con riferimento alle terne da presentarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) dello Statuto: (A) il Sindaco della Spezia, nel presentare le terne di propria competenza, dovrà attestare di avere previamente consultato i Sindaci dei comuni di Lerici e Portovenere in relazione ai candidati inseriti in una delle terne presentate e (B) il Sindaco di Sarzana, nel presentare la terna di propria competenza, dovrà attestare di avere previamente consultato i Sindaci dei

- comuni della Val di Magra in relazione ai candidati inseriti nella terna presentata.
3. Nello stesso tempo il Presidente richiede a ciascuna delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali della Provincia della Spezia indicate nell'elenco annesso al presente regolamento, come allegato A, di proporre, entro quarantacinque giorni, una rosa di candidati composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque nominativi di esperti nel settore economico in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento. L'elenco delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di cui al capoverso che precede sarà suscettibile di emendamenti e integrazioni deliberati dal Consiglio di Indirizzo almeno dodici mesi prima della scadenza del medesimo, tenuto conto di eventuali domande pervenute entro tale data.
 4. Entro i trenta giorni successivi all'anticipata cessazione della carica di un singolo membro del Consiglio di Indirizzo, il Presidente della Fondazione attiva le procedure di cui ai commi precedenti nei confronti dell'ente o dei soggetti che avevano designato il Consigliere cessato dalla carica.

Articolo 5 - Presentazione di candidature per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g) dello Statuto

1. Il Presidente della Fondazione, nel mese di dicembre dell'anno precedente la scadenza del Consiglio di Indirizzo, oppure entro i trenta giorni successivi all'anticipata cessazione della carica di singoli Consiglieri, adotta un bando per la presentazione di candidature ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g) dello Statuto. Il bando viene reso pubblico mediante inserimento nel sito internet della Fondazione e apposito avviso su almeno due quotidiani a diffusione locale.
2. Il bando contiene l'invito alla presentazione di candidature entro quarantacinque giorni dalla sua pubblicazione e l'indicazione dei requisiti richiesti alle organizzazioni per essere ammesse alla presentazione delle candidature.
3. Ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g) dello Statuto, le organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori ammessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c-bis del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 aventi, singolarmente o congiuntamente, i requisiti di cui all'allegato B del presente regolamento, potranno presentare, singolarmente o congiuntamente, a seconda dei casi, una terna di candidati. La terna dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, da copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto e da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, attestanti i requisiti indicati nell'allegato B del presente regolamento.

Articolo 6 - Presentazione di candidature per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h) dello Statuto

Ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h) dello Statuto, ciascun Consigliere può presentare alla Commissione per le nomine sino a un massimo di due candidature. Tali candidature vanno presentate almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 7 - Documentazione

Gli enti, le organizzazioni e i soggetti che presentano designazioni e candidature nonché i membri del Consiglio di Indirizzo, nel caso di candidature presentate ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, devono presentare la proposta mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata (PEC) allegando la documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento e le dichiarazioni dei candidati ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera e) dello Statuto, nonché la dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 8 - Attività istruttorie

1. Il Consiglio di Indirizzo, ai fini dell'esame preliminare delle designazioni e delle candidature presentate, istituisce una apposita Commissione per le nomine.
2. La Commissione per le nomine è composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, dal Direttore Generale e dal Presidente del Collegio Sindacale o da un Sindaco effettivo.
3. La Commissione per le nomine verifica preliminarmente l'ammissibilità di tutte le designazioni e le candidature pervenute. Il Presidente della Fondazione provvede senza indugio a convocare il Consiglio di Indirizzo per le determinazioni definitive riguardo ai nominativi ritenuti inammissibili.
4. Ove il Consiglio di Indirizzo confermi l'inammissibilità di uno o più dei nominativi inseriti nelle terne o nelle rose di cui all'articolo 4 del presente regolamento, il Presidente della Fondazione chiede immediatamente all'ente o all'organizzazione proponente la terna o la rosa di provvedere, entro quindici giorni, alla sostituzione di tale nominativo, secondo le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del presente regolamento. In caso di mancato rispetto del termine, ovvero quando i nominativi sostituiti in termine siano ritenuti inammissibili a giudizio del Consiglio di Indirizzo, si prescinde dalla terna o dalla rosa e si applica l'articolo 10, comma 1, lettera h) dello Statuto, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 9 del presente regolamento.
5. Per le candidature avanzate ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento e ritenute definitivamente inammissibili dal Consiglio di Indirizzo, non si procede ad alcuna sostituzione.
6. La Commissione per le nomine prende atto poi delle terne e delle rose di nominativi pervenute ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento e ritenute ammissibili.
7. La Commissione per le nomine esamina quindi le candidature ritenute ammissibili e presentate ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento e predisponde due liste distinte, tenuto conto dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
8. La Commissione per le nomine predisponde infine e invia a tutti i membri del Consiglio di Indirizzo l'elenco delle terne e delle rose di nominativi regolarmente presentate e le due liste predisposte per le candidature di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Articolo 9 - Svolgimento della procedura di nomina e criteri di selezione

1. Le delibere di nomina vengono assunte dal Consiglio di Indirizzo nella prima riunione successiva al completamento delle attività istruttorie.
2. Le valutazioni vengono effettuate tenendo in particolare conto dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
3. Nell'effettuare le nomine dei Consiglieri, il Consiglio di Indirizzo cura di realizzare una razionale ed equilibrata rappresentanza dell'intero territorio di riferimento, anche mediante eventuali meccanismi di rotazione, oltre che delle professionalità relative a ciascun settore

di attività della Fondazione e delle professionalità relative alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima, tenendo conto delle linee di azione definite con il documento programmatico previsionale pluriennale e con i suoi aggiornamenti annuali, nonché di un'adeguata presenza del genere meno rappresentato.

4. Il Consiglio di Indirizzo procede in primo luogo alla nomina dei Consiglieri di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento mediante distinte votazioni su ciascuna delle terne o delle rose presentate e ritenute ammissibili; le rose e le terne vengono messe in votazione secondo l'ordine di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e) dello Statuto. Ciascun Consigliere può esprimere un solo voto.
5. Qualora nessuno dei candidati compreso in una terna o in una rosa ottenga, dopo la prima votazione, il numero dei voti necessario ad essere eletto, il Consiglio di Indirizzo procede alla votazione dei candidati compresi nelle terne o nelle rose successive. Dopo la prima votazione di tutte le terne e rose di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, il Consiglio di Indirizzo procede, se necessario, alla seconda e alla terza votazione secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 8, dello Statuto.
6. Il Consiglio di Indirizzo procede quindi alla nomina dei Consiglieri di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento mediante distinte votazioni su ciascuna delle rose presentate e ritenute ammissibili, osservando le procedure di cui al comma 5 del presente articolo. Ciascun Consigliere può esprimere un solo voto.
7. Il Consiglio di Indirizzo, osservando le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, procede alla nomina dei Consiglieri di cui all'articolo 5 del presente regolamento mediante votazione su ciascuna delle terne presentate e ritenute ammissibili. Ciascun Consigliere può esprimere un solo voto.
8. Il Consiglio di Indirizzo, osservando le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, procede poi alla nomina dei Consiglieri di cui all'articolo 6 del presente regolamento mediante votazione sui singoli candidati di cui alla lista predisposta dalla Commissione per le nomine. Ciascun Consigliere può esprimere un solo voto.
9. In ogni caso, il numero massimo di Consiglieri nominati dal Consiglio di Indirizzo senza designazione da parte di soggetti esterni alla Fondazione non può essere superiore al 15% del numero dei componenti del Consiglio stesso, arrotondato all'unità superiore, ivi comprese anche le nomine effettuate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera h) dello Statuto, nonché ai sensi dell'articolo 3 comma 4, dell'articolo 10, comma 4 e dell'articolo 8, comma 4 del presente regolamento e fermo restando che i componenti nominati dall'Organo di Indirizzo sono scelti in ottemperanza ai criteri previsti dall'articolo 10 dello Statuto. Alle eventuali ulteriori nomine provvede, entro trenta giorni dalla richiesta, l'Autorità di Vigilanza. A tal fine, qualora entro quindici giorni successivi alla scadenza del relativo termine stabilito dal presente regolamento non siano pervenute in numero sufficiente proposte di nomina o candidature di persone in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere, ovvero non siano stati effettuati gli adempimenti richiesti dal presente regolamento ai fini della nomina di uno o più Consiglieri, il Presidente della Fondazione richiede, con apposita istanza, all'Autorità di Vigilanza di provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dei Consiglieri mancanti. Non appena pervenuta notizia del provvedimento di nomina, il Presidente della Fondazione invita gli interessati a trasmettere ai fini dell'immissione nella carica, entro quindici giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 10 - Nomina dei Consiglieri ai sensi dell'articolo 11, comma 4, dello Statuto

1. Il termine di quindici giorni di cui all'articolo 11, comma 4, dello Statuto, decorre, ai fini delle proposte per la nomina dei Consiglieri di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, del presente regolamento, dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle terne o delle rose

- di nominativi, e, ai fini delle candidature per la nomina dei Consiglieri di cui all'articolo 5 del presente regolamento, dalla scadenza del termine indicato nel bando.
2. La stessa decorrenza si applica anche nel caso di nomine di cui al comma precedente da effettuare per l'anticipata cessazione della carica di singoli Consiglieri.
 3. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 4, ultimo periodo, dello Statuto, il Presidente della Fondazione richiede al Prefetto della Spezia di provvedere, entro quindici giorni, alla nomina di persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento. Non appena pervenuta notizia del provvedimento di nomina, il Presidente della Fondazione invita gli interessati a trasmettere ai fini dell'immissione nella carica, entro quindici giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento.
 4. Qualora entro quindici giorni dalla relativa istanza, il Prefetto della Spezia non abbia provveduto alle nomine, provvede, a seconda dei casi, il Consiglio di Indirizzo ovvero l'Autorità di Vigilanza, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 9, comma 9 del presente regolamento. Per la presentazione di candidature e per la procedura di nomina di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 8 e 9 del presente regolamento.

Titolo III

Requisiti di professionalità, di competenza ed etici degli altri organi della Fondazione

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione

I candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione sono nominati nel rispetto del principio di adeguata rappresentazione del genere e, fatte salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste agli articoli 31 e 32 dello Statuto della Fondazione, devono possedere i requisiti di professionalità, competenza ed etici stabiliti per il Consiglio di Indirizzo di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 12 - Collegio Sindacale

I candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale, fatte salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste agli articoli 26, 31 e 32 dello Statuto della Fondazione, devono possedere i requisiti etici di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento nonché i requisiti di cui all'art. 24 dello Statuto della Fondazione.

Titolo IV

Disposizioni finali

Articolo 13 - Pubblicità

1. Lo Statuto della Fondazione, il presente regolamento e il bando di cui all'articolo 5 del presente regolamento possono essere consultati presso la Segreteria della Fondazione e sono resi pubblici mediante inserimento nel sito internet della Fondazione.
2. I nominativi delle persone designate o candidate e dei soggetti proponenti sono iscritti in apposito elenco consultabile presso la Segreteria della Fondazione.
3. I nominativi delle persone nominate quali componenti degli organi della Fondazione nonché i relativi curricula sono resi pubblici mediante inserimento nel sito internet della Fondazione.

Allegato A - Organizzazioni imprenditoriali e sindacali della Provincia della Spezia

UIL Camera Sindacale Provinciale

CISL Unione Sindacale Territoriale Provinciale

CGIL Camera del Lavoro Territoriale Provinciale

CISAL Provinciale

Confartigianato

Confesercenti

Confcommercio

Assindustria

CNA

APLA

Lega Cooperative e Mutue

Confcooperative Unione Prov.le della Spezia

Associazione Generale Cooperative Italiane

Confagricoltura

CIA Provinciale

Coldiretti

Allegato B - Requisiti relativi alle organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori ammessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c-bis del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153

Ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g) dello Statuto, possono partecipare ad apposito bando e presentare una terna di candidati esclusivamente le organizzazioni senza fini di lucro operanti in almeno uno dei settori ammessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c-bis del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 che alla data di pubblicazione del bando:

- abbiano sede legale nel territorio della Provincia della Spezia e/o della Lunigiana;
- siano state costituite da almeno diciotto mesi;
- abbiano un numero di associati e/o iscritti e/o soci non inferiore a cento; tale numero potrà essere raggiunto anche congiuntamente tra non più di due organizzazioni;
- non abbiano tra gli associati e/o iscritti e/o soci alcuno dei soggetti cui compete la designazione dei candidati ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f).

www.fondazionecarispezia.it